SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

04A00172

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2004, n. **2.**

Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza del 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee, sancendo il mancato riconoscimento dei diritti quesiti degli ex lettori di madre lingua straniera divenuti collaboratori linguistici, ha condannato la Repubblica italiana alle spese;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di uniformarsi a tale sentenza al fine di non incorrere nelle sanzioni che la Corte di Giustizia può comminare in forza dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea e che si traducono, nella fattispecie, in una sanzione pecuniaria giornaliera di circa 250 mila euro;

Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il procedimento per ottenere l'equipollenza di titoli di laurea in giurisprudenza conseguiti presso Istituzioni universitarie operanti nel territorio nazionale e che siano state riconosciute di particolare rilevanza scientifica a livello internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche comunitarie, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ex lettori di madre lingua straniera

1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale

1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il medesimo decreto è adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformità dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane, a condizione che le attività didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attività di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle università italiane.

2. Sono esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e quelli di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0003

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. **3.**

Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 settembre 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 54 *(Ordinamento)*. — *1.* Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, in dieci uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unità in cui si articolano i dipartimenti, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle seguenti aree funzionali di cui all'articolo 53:

a) beni culturali e paesaggistici;

b) beni archivistici e librari;

c) ricerca, innovazione e organizzazione;

d) spettacolo e sport.

3. Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici dirigenziali.

4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».

Art. 2.

Il Ministro

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, le parole: «dal segretario generale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».

Art. 3.

Organi consultivi

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Organi consultivi)*. — *1.* Sono organi consultivi del Ministero:

a) Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

b) i Comitati tecnico-scientifici;

c) i Comitati regionali di coordinamento;

d) gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.

2. La composizione, i compiti e le incompatibilità dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1.».

Art. 4.

Organizzazione del Ministero

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Organizzazione del Ministero)*. — *1.* L'organizzazione del Ministero è stabilita ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

2. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonché agli istituti di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237.

3. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalità tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 2, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.».

Art. 5.

Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici)*. — *1.* In ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione.

3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.

4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Il direttore regionale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.

6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8.».

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme sull'organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, non potrà in ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.

5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, è compensato con la riduzione di sedici unità della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista dall'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal comma 4 del presente articolo è compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».

Art. 7.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, è abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 12 luglio 1999, n. 237.

3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, relativi all'individuazione ed alla organizzazione degli istituti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1998, è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è riportato nelle note alle premesse.

Note alla premessa:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante: «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1976, n. 23, supplemento ordinario.

— Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, è il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158, è il seguente:

«Art. 1 *(Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».

— Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,

per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2].

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250, 26 ottobre 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3 *(Il Ministro)*. — 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro è componente del CIPE.

2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'art. 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.

3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'art. 4. Il programma è aggiornato annualmente con le medesime procedure.

4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto 5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e ambientali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresì il servizio di controllo interno.».

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante: «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1976, n. 23, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 12. — Gli istituti centrali sono riordinati come segue:

a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) istituto centrale per la patologia del libro;

d) istituto centrale per il restauro.

Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali.

L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, è stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore.».

«Art. 17. Restano in vigore le norme vigenti relative al Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato ed alle sue attribuzioni.».

«Art. 23. Rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale d'arte orientale.».

«Art. 24. Le Soprintendenze speciali al museo delle antichità egizie, con sede in Torino, al museo preistorico ed etnografico e alla galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma, sino a quando non saranno adottate nuove leggi sui beni culturali, conservano le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti.».

«Art. 27. Rimane in vigore la normativa relativa ai servizi ed agli uffici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al Ministero con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5.

Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali.

La commissione prevista dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, è soppressa e le sue attribuzioni sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali.

Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a far parte dell'ufficio studi.».

«Art. 29. È istituito in Roma l'Istituto nazionale per la grafica, con compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica.

In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali in essi esistenti.

Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, si provvederà all'ordinamento interno ed alla regolamentazione dell'attività del museo.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, recante: «Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1999, n. 173, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 *(Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei)*. — 1. È istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato «Centro», con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni e attività connesse. Il Centro è sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro è istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea.

2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.

3. È istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.

4. È istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attività di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.

5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.

6. *(Comma abrogato)*.

7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.

8. Il Ministero per i beni e le attività culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalità di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

9. Per le attività di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonché per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.

10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici.

11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche, nonché per la nomina di un curatore e per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.

12. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge.».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, vedi nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, vedi nota all'art. 4.

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 16 *(Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali)*. — 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'àmbito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, vedi nota all'art. 1.

— Il testo del comma 2 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario, è il seguente:

«2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 8 *(Soprintendenze e gestioni autonome)*. — 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.».

— Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 24 *(Trattamento economico)*. — 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'àmbito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibro del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'àmbito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili.».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, recante: «Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1999, n. 173, vedi nota all'art. 4.

04G0008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 novembre 2003, n. **375.**

Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, con cui è stato emanato un regolamento quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, punto 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, che ha delegato il Governo ad emanare norme per realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui al sopra richiamato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

Visto l'articolo 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 337 del 1998, stabilisce che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997;

Visto l'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

Visto il contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»;

Visti i successivi accordi sindacali del 28 febbraio e del 4 aprile 2002, con i quali le parti firmatarie dei contratti collettivi nazionali del 12 dicembre 2001 hanno convenuto che l'utilizzazione, da parte del Fondo di solidarietà sopra citato, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, e successive modificazioni, avviene mediante un'assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, per un periodo non inferiore a sei anni, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 novembre 2002, con il quale si dispone che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla già citata n. 377 del 1958, e successive modificazioni, pari a 587.543.059,59 euro è utilizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del citato Fondo di solidarietà, istituito con il presente regolamento, e che la suddetta utilizzazione avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni;

Visto, infine, l'accordo sindacale del 15 novembre 2002, con il quale, a seguito dell'emanazione del sopra indicato decreto interministeriale del 13 novembre 2002, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 hanno provveduto ad aggiornare il contratto stesso, con particolare riguardo al finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo di solidarietà disciplinato dal presente regolamento;

Sentite, nella riunione del 25 novembre 2002, le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 989/03, espresso nell'adunanza del 10 marzo 2003;

Ritenuto di non poter condividere il citato parere, con esclusivo riferimento all'osservazione secondo cui la funzione di decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni non sarebbe attribuibile al Comitato Amministratore del Fondo, in considerazione del fatto che la generica enunciazione, recata dal regolamento-quadro n. 477 del 1997, dei compiti di detto Comitato comprende, in realtà, la predetta funzione e che la medesima è già stata prevista in regolamenti analoghi al presente, senza che ciò abbia comportato rilievi da parte del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 6 novembre 2003;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione del Fondo

1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:

a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;

b) dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi);

c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC),

interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione: *a)* favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; *b)* realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il Collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del Comitato durano in carica due anni, e non possono essere confermati per più di due mandati. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 10;

c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, l'eventuale misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)* e l'eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;

d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS;

g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera *b)*, in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione:

a) di anzianità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 2;

b) di vecchiaia, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, iscritti esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria;

c) di vecchiaia, a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, obbligatoriamente iscritti, oltre che all'assicurazione generale obbligatoria, anche allo speciale Fondo sopra citato.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera *b)*, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera *a)*, con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano a carico dell'azienda.

2. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti commi è sospeso in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal decreto interministeriale del 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e consistente in una assegnazione annua da parte dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni. Tale assegnazione è destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto dall'articolo 5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui allo stesso articolo 5, comma 1, lettera *b)*.

5. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di cui al comma 4, nonché il minor utilizzo annuale dell'assegnazione determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono essere utilizzati negli anni successivi.

6. Il Fondo richiede il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3 nei seguenti casi:

a) superamento, da parte della singola azienda, dell'importo dell'assegnazione annuale di sua spettanza, così come calcolato ai sensi dell'articolo 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale agli importi dell'assegnazione annuale spettanti agli altri datori di lavoro;

b) esaurimento dell'assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso i contributi saranno considerati a titolo di anticipazione con diritto al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza della suddetta annualità.

7. La ripartizione dell'assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 4, tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'articolo 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali:

a) dal 10% al 20%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1);

b) dal 5% al 15%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2;

c) dal 65% all'85%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*.

8. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al comma 7 ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.

9. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 10, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

10. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dall'articolo 5.

11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 10, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data, il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*:

1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

2) in alternativa all'espletamento delle procedure di cui al punto 1), l'accesso alle prestazioni previste nella presente lettera *c)* può avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'articolo 2:

a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;

b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso;

d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla precedente lettera *c)*.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettera *b)* e lettera *c)*, punto 1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera *c)*, si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2) e lettera *b)*, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art. 8.

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai fini del presente regolamento, l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente anteponendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento della pensione di anzianità o vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro,

anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e, subordinatamente, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, avviene adottando, in via prioritaria, il criterio dalla maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'articolo 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art. 9.

Criteri di utilizzazione delle assegnazioni

1. Ciascuna azienda potrà usufruire dell'assegnazione di cui all'articolo 6, comma 4, per un importo complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione da ciascuna azienda versata alla assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all'articolo 2.

2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del comma 1 è pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il Comitato amministratore del Fondo, entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati nel sopra indicato triennio, che deve essere fornita, a pena di decadenza dalla fruibilità della assegnazione, entro i successivi trenta giorni.

3. Il Comitato amministratore del Fondo, acquisite tutte le dichiarazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda l'importo dalla stessa usufruibile.

Art. 10.

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere nuovamente ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 11.

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui *pro capite*, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di

sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di euro 852,15 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a euro 1.568,00; di euro 981,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra euro 1.568,00 e euro 2.479,00, e di euro 1.240,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5 comma 1, lettera *a)*, punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi *pro capite* nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: e cioè 1/360º della retribuzione annua, determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato, per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 10 della predetta legge.

14. L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni sopra indicati, una indennità *una tantum*, di importo pari alla differenza tra i predetti trattamenti.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 12.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 2 o di aziende da essi controllate, nonché di altri soggetti ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 11, comma 7, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra i suddetti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il limite di cui al comma 3, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e con la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 13.

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11.

Art. 14.

Scadenza

1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112», disciplinato dal presente regolamento, scade allorché non vengono più erogate le prestazioni ai soggetti di cui all'articolo 2 ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11.

Art. 15.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 novembre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 276

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ((Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è il seguente:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento, il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri con-

trolli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'I.N.P.S. dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.».

— Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1977, n. 477 (Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1998, n. 9.

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337 (Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione), è il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;

b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le società cui partecipino i

medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;

c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;

d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;

g) previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalità che prevedano, tra l'altro:

1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;

2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;

3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;

4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si può procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;

5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;

6) la facoltà, per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;

7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;

8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;

9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonché di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di più efficiente ed economica gestione delle entrate;

i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;

m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;

n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonché il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento né superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sarà effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;

p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:

1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle società concessionarie che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

r) previsione, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio

di riscossione possa riconoscere priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;

s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;

t) previsione della possibilità, per le società concessionarie, di esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attività primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;

u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabili;

v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facoltà, per i concessionari ed i commissari, di costituire società per azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali società i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera *e)*; previsione, per i soggetti cui sia già affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera *d)*.».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 (Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 1988, n. 49.

— Il testo dell'art. 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), è il seguente:

«Art. 63 *(Misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione)*. — 1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione organizza, entro il 30 giugno 2001, lo svolgimento di corsi di formazione per le funzioni di ufficiale della riscossione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi a favore dei dipendenti delle società concessionarie che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, e rilascia un attestato di proficua frequenza ai partecipanti a detti corsi.

2. I prefetti autorizzano l'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione a semplice presentazione della attestazione di cui al comma 1.

3. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati dalle società concessionarie.

4. Il personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di concessione, risulta iscritto da almeno due anni al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità.

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

6. Nel caso in cui alla scadenza delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, il relativo servizio venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, il nuovo concessionario del servizio di riscossione riconosce nell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei precedenti concessionari e, in particolare, agli ufficiali della riscossione abilitati dalle procure della Repubblica o dai prefetti e solo successivamente agli ufficiali della riscossione di cui al comma 1.

7. La realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto 27 novembre 1997, n. 477 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.».

— Il testo dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è il seguente:

«Art. 81 *(Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette)*. — 1. Nell'àmbito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.».

— Il testo della legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 1958, n. 98.

— Il testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero del tesoro e delle finanze 13 novembre 2002 (Determinazione delle modalità di utilizzazione dell'avanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 2002, n. 282.

Note all'art. 1:

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, si veda nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto n. 477 del 1997, è il seguente:

«1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo».

Note all'art. 2:

— Per il testo della legge n. 377 del 1958 si veda note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996 si veda nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996 si veda nota alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 81 della citata legge n. 342 del 2000, si veda nota alle premesse.

— Il testo della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1956, n. 325.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):

«1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

a) carichi di famiglia;

b) anzianità:

c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.».

Nota all'art. 11:

— Per il testo della legge 2 aprile 1958, n. 377, si veda nota alle premesse.

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è il seguente:

«Art. 53 *(Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali)*. — 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.».

— Per il testo dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, si veda nota alle premesse.

Nota all'art. 14:

— Per il testo del decreto legislativo n. 112 del 1999 si veda nota alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Per il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economia n. 447 del 27 novembre 1997, si veda nota alle premesse.

04G0011

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Garcia Volpato Vanessa di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Garcia Volpato Vanessa, nata a San Paolo (Brasile) il 26 agosto 1977, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogado», di cui è in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bacharel em Ciencias Iuridicas e Sociais», conseguito presso la «Faculdade de direito de Guarulhos» il 9 marzo 2000;

Considerato inoltre che è iscritta nell'«Ordem dos Advogados do Brasil, Seccao de Sao Paulo» dal 21 gennaio 2003 con il n. 205.172, come attestato dall'«Ordem» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Cosenza, rilasciata in data 14 febbraio 2002;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Garcia Volpato Vanessa, nata a San Paolo (Brasile) il 26 agosto 1977, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto costituzionale;

4) diritto commerciale;

5) diritto del lavoro;

6) diritto amministrativo;

7) diritto processuale civile;

8) diritto processuale penale;

9) diritto internazionale privato;

10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) la prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A00171

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 novembre 2003.

Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2003, n. 129, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente, tra l'altro, l'istituzione del Ministero della salute;

Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 maggio 2002, recante «Pubblicazione della XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2002, n. 115;

Vista la Farmacopea europea IV edizione, aggiornata ed integrata in base alle risoluzioni del Comitato di sanità pubblica del Consiglio d'Europa (accordo parziale), adottata a seguito delle decisioni prese dalla Commissione europea di Farmacopea in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della Convenzione europea predetta;

Sentita la Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale prevista dalla citata legge 9 novembre 1961, n. 1242;

Considerato che le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XI edizione al punto 1, paragrafo «Campo di applicazione» prevedono che la farmacia che esegue preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili può discostarsi in parte da quanto descritto nei successivi paragrafi, purché sia in grado di assicurare la qualità e la sicurezza della preparazione farmaceutica;

Considerato che le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XI edizione al paragrafo 8 «Controllo di qualità del preparato» prevedono Codici di preparazione accreditati dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani;

Ritenuto necessario che siano emanate procedure che sostituiscano i codici di preparazione accreditati dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani per quanto riguarda l'allestimento in farmacia di preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili al fine di garantirne l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;

Acquisite le valutazioni dell'Istituto superiore di sanità;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le procedure che devono essere osservate dalle farmacie pubbliche e private aperte sul territorio e dalle farmacie interne ospedaliere, che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili, ad eccezione delle preparazioni, quali ad esempio preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci, che devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, per le quali si applicano le norme di buona preparazione contenute nella Xl edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) preparato magistrale o formula magistrale: il medicinale preparato in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente; sono tecnicamente assimilabili ai preparati magistrali anche tutte le miscelazioni, diluizioni, ripartizioni, ecc., eseguite per il singolo paziente su indicazione medica; la prescrizione medica deve tenere conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 8 aprile 1998, n. 94;

b) preparato officinale o formula officinale: il medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni di una Farmacopea dell'U.E. e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia;

c) scala ridotta: numero di «preparati» eseguibili dal farmacista; la consistenza numerica, compatibilmente con la stabilità del preparato stesso, è quella ottenibile da una massa non più grande di 3000 grammi di formulato; per i preparati soggetti a presentazione di ricetta medica la consistenza numerica deve essere documentata sulla base delle ricette mediche (copie o originali) presentate dai pazienti; il farmacista può procedere ad una successiva preparazione di una formula officinale purché la scorta non superi comunque la consistenza numerica prevista dalla scala ridotta.

Art. 3.

Igiene del laboratorio

1. Il titolare di farmacia ovvero il direttore responsabile, qualora si avvalga di personale dipendente, redige e consegna adeguate istruzioni per la pulizia del laboratorio e delle attrezzature utilizzate sia per quanto riguarda le modalità operative che la frequenza di intervento.

Art. 4.

Area destinata a laboratorio

1. Il laboratorio della farmacia deve essere adeguato ad assicurare le corrette operazioni di preparazione, confezionamento, etichettatura e controllo dei medicinali.

2. L'area destinata alla preparazione deve essere separata od anche può essere una area di lavoro non separata o non separabile da altro locale della farmacia.

3. Nell'area di lavoro non separata o non separabile da altro locale della farmacia, le preparazioni devono essere effettuate durante l'orario di chiusura, fatti salvi i casi di urgenza nei quali l'attività di preparazione dei medicinali può avvenire durante l'apertura della farmacia. In tali ipotesi l'accesso alla zona di lavoro deve essere controllato e riservato al personale addetto al compito di preparazione dei medicinali.

4. Nel caso in cui il laboratorio sia allestito in un locale separato, le preparazioni possono essere eseguite durante l'orario di lavoro e l'accesso al laboratorio durante la preparazione è vietato al personale non addetto.

5. L'area destinata a laboratorio deve avere pareti e soffitti lavabili. Non sono indispensabili rivestimenti particolari ma è sufficiente l'utilizzo di pitture che sopportino il lavaggio.

Art. 5.

Apparecchi ed utensili

1. Gli apparecchi, gli utensili e gli altri materiali devono essere quelli obbligatori previsti dalla tabella n. 6 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XI edizione.

2. Gli strumenti di misura devono essere periodicamente e regolarmente verificati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e successive modificazioni.

3. Il frigorifero deve essere adeguatamente pulito.

Art. 6.

Contenitori

1. Il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile, deve ottenere dal fornitore il certificato comprovante la conformità alla Farmacopea ufficiale dei contenitori primari utilizzati per le preparazioni.

Art. 7.

Materie prime

1. La documentazione delle materie prime deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione comune e/o nome chimico;

b) quantità acquistata;

c) data di arrivo;

d) numero di lotto, nome del produttore e nome dell'eventuale distributore;

e) eventuale numero di riferimento interno attribuito dal farmacista;

f) certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore e/o fornitore, che riporti la rispondenza ai requisiti di Farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di manipolazione.

2. Il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile, deve ottenere dal fornitore una dichiarazione di conformità alle norme brevettuali italiane delle materie prime cedute.

3. Per le materie prime acquistate anteriormente al 10 gennaio 2004 il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile, deve apporre sulla confezione apposita annotazione che la materia prima è stata acquistata prima di tale data.

4. Per le materie prime acquistate successivamente al 1° gennaio 2004 il titolare della farmacia, ovvero il direttore responsabile, deve apporre sulla confezione, facendo riferimento alla fattura di acquisto ovvero al documento di trasporto, un numero progressivo e la data del primo utilizzo.

5. Tutte le materie prime presenti in farmacia devono essere numerate con numerazione unica. Sul certificato di analisi deve essere apposta la numerazione e la data di ricezione. Tale certificato deve essere conservato.

6. Al momento dell'esaurimento della confezione di materia prima usata, deve essere apposta sulla etichetta della stessa la data di ultimo utilizzo. Il flacone vuoto deve essere conservato per sei mesi a partire da tale data.

Art. 8.

Adempimenti preliminari all'allestimento della preparazione

1. Il farmacista in farmacia riceve la ricetta medica e verifica che sulla medesima risultino le seguenti indicazioni:

a) nome del medico;

b) nome del paziente o codice alfa numerico, se richiesto dalla normativa;

c) data di redazione della ricetta;

d) eventuali formalismi conformi al tipo di ricetta.

2. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, il farmacista deve verificare l'assenza di:

a) iperdosaggi secondo quanto riportato nella tabella n. 8 della Farmacopea ufficiale XI edizione o, in tale eventualità, la dichiarazione di responsabilità da parte del medico;

b) eventuali incompatibilità chimico-fisiche.

3. In casi particolari il farmacista può utilmente chiedere il recapito telefonico del paziente/acquirente.

4. Il farmacista, inoltre, deve verificare preliminarmente in laboratorio la possibilità di allestire la preparazione.

Art. 9.

Adempimenti successivi all'allestimento della preparazione

1. Il farmacista in farmacia deve riportare sulla copia della ricetta, se ripetibile, o sull'originale, se non ripetibile, quanto segue:

a) il numero progressivo della preparazione;

b) la data di preparazione;

c) la data limite di utilizzazione;

d) gli eventuali eccipienti aggiunti per la corretta esecuzione della preparazione;

e) il prezzo praticato;

f) le avvertenze d'uso e le eventuali precauzioni.

2. Il farmacista ha facoltà, in alternativa all'obbligo di indicare i predetti elementi, di apporre sulla copia della ricetta, se ripetibile, o sull'originale, se non ripetibile, una copia dell'etichetta.

3. Per quanto riguarda le preparazioni officinali, il farmacista deve utilizzare e compilare in ogni sua parte il foglio di lavorazione di cui all'allegato 1.

4. Il farmacista preparatore deve apporre la propria firma sulla ricetta o sul foglio di lavorazione.

Art. 10.

Etichettatura

1. Il farmacista deve preparare l'etichetta indicandovi:

a) il numero progressivo della preparazione (quello apposto sulla ricetta);

b) il nome del medico (non obbligatorio nel caso di preparazione officinale);

c) il nome del paziente se previsto (non obbligatorio nel caso di preparazione officinale);

d) la data di preparazione;

e) la composizione quali-quantitativa della preparazione;

f) la data limite di utilizzazione;

g) il prezzo praticato;

h) le avvertenze d'uso;

i) le precauzioni.

2. Nell'ipotesi di mancanza di spazio sull'etichetta, il farmacista può apporre le «avvertenze d'uso» e le «precauzioni» su una seconda etichetta oppure allegarle alla preparazione su un foglio a parte.

Art. 11.

Conservazione della documentazione

1. Le ricette ripetibili e non ripetibili e, per le preparazioni officinali, i fogli di lavorazione devono essere conservati per sei mesi.

2. Le ricette contenenti prescrizioni di preparazioni a sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle I, II, III, IV devono essere conservate per cinque anni dall'ultima registrazione sul registro di entrata e uscita.

3. I flaconi vuoti di materie prime e i relativi certificati di analisi devono essere conservati per sei mesi dall'ultimo utilizzo della materia prima che vi era contenuta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 191

ALLEGATO 1

FOGLIO DI LAVORAZIONE

Titolo della preparazione

....

Data .... Numero progressivo ....

Quantità totale allestita

Sostanze	Quantità
1.	....
2.	....
3.	....
4.	....
5.	....
6.	....
7.	....
8.	....

Periodo di validità ....

Firma del preparatore

....

04A00260

DECRETO 23 dicembre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Avonex» - interferone beta 1A autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto /C/N.257/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Avonex» - interferone beta 1A autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/033/003 30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite in vetro 0,5 ml + 4 aghi per iniezione uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Biogen France S.A.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI
E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 24 giugno 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avonex» interferone beta 1A;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la sostituzione della confezione 30 mcg (6 milioni UI) polvere e solvente o per soluzione iniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset + 4 siringhe preriempite uso intramuscolare con quella da 30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite in vetro 0,5 ml + 4 aghi per iniezione uso intramuscolare alle stesse condizioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 9/10 settembre 2003 della Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Avonex interferone beta 1A» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale AVONEX interferone beta 1A nella confezione sottoindicata è classificata alle stesse condizioni e in sostituzione della confezione da 30 mcg (6 milioni UI) polvere e solvente oper soluzione iniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset + 4 siringhe preriempite uso intramuscolare come segue:

30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite in vetro 0,5 ml + 4 aghi per iniezione uso intramuscolare;

n. 033283033/E (in base 10) 0ZRQYT (in base 32);

classe: A nota 65;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.304,11 euro.

Art. 2.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione della Comunità europea relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute dipartimento dell'innovazione direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 23 dicembre 2003

Il direttore generale: MARTINI

04A00245

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. C.R.A.S.», in Riccia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 17 febbraio 3 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa Coop. C.R.A.S. ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma 1;

Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che a data odierna non sono pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n.127, nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Coop. C.R.A.S.», con sede in Riccia (Campobasso), costituita per rogito notaio dott. Delli Veneri Silvestro, in data 13 novembre 1984, repertorio n. 100642, registro società n. 1558/Registro Imprese CB-73263 C.C.I.A.A. di Cambobasso, codice fiscale n. 00645830704, posizione B.U.S.C. n. 863/208615.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 10 novembre 2003

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A00188

DECRETO 10 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Bi.Mo.Ii.», in S. Martino in Pensilis.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 17 febbraio 2003 al presidente del consiglio d'ammi-

nistrazione della cooperativa «Co.Bi.Mo.Ii» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma 1;

Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che a data odierna non sono pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n.127, nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Co.Bi.Mo.Ii.», con sede in S. Martino in Pensilis (Campobasso), costituita per rogito notaio dott. Carriello Giuseppe, in data 24 giugno 1988, repertorio n. 23815, registro società n. 1492, registro imprese n. 81157, C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale n. 00759890700, tribunale di Larino, n. posizione B.U.S.C. 1130/253259.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 10 novembre 2003

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A00189

DECRETO 10 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Panca coop. sociale», in Guglionesi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo dall'ispettore incaricato;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 10 ottobre 2003 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «La Panca coop. sociale», ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma 1;

Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che nell'adozione del provvedimento di scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere della commissione centrale per le cooperative ex art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, così come sancito nel parere di massima espresso dalla suindicata commissione nella seduta del 15 maggio 2003, ricorrendo la fattispecie prevista nel citato parere;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «La Panca coop. sociale.», con sede in Guglionesi, costituita per rogito notaio dott. Di Prospero Antonio, in data 22 gennaio 1996, repertorio n. 17146, n. registro società 43437/registro imprese

86663, C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita IVA n. 00903740702 n. posizione B.U.S.C. 1275/276666.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 10 novembre 2003

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A00190

DECRETO 25 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società Cooperativa 2000 piccola società cooperativa a r.l., in Broni già posta in liquidazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 21 gennaio 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la piccola società cooperativa «Cooperativa 2000» a r.l. con sede in Broni (Pavia), è stata sciolta ed il signor Matarrelli Fabrizio è stato nominato liquidatore;

Visti i verbali di mancata ispezione alla predetta piccola società cooperativa, datati 9 aprile 2003 e 9 maggio 2003, nei quali l'ispettore incaricato dichiara, che il liquidatore non ha portato a termine il proprio mandato e non si rende disponibile agli accertamenti ispettivi disposti dalla Direzione provinciale del lavoro di Pavia;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000 n. 449 che ha demandato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del Codice civile.

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli Uffici del Ministero delle attività produttive stipulata in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive del 15 maggio 2003 e pervenuto il 10 novembre 2003.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del Codice civile;

Decreta:

Il dott. Zampollo Mauro nato a Vigevano (Pavia) il 4 aprile 1965, residente in Vigevano (Pavia) via Perugino, 14 è nominato liquidatore della società «Cooperativa 2000 piccola società cooperativa» a r.l. con sede in Broni (Pavia) costituita in data 17 settembre 1999 per rogito del notaio dott. De Blasi Maurizio, del collegio di Pavia, con il numero 34.003/7577 di repertorio (B.U.S.C. 1744/288548), già posta in liquidazione volontaria ex art. 2448 del codice civile dal 21 gennaio 2002, in sostituzione del signor Matarrelli Fabrizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Pavia, 25 novembre 2003

Il direttore provinciale: SIMONELLI

04A00097

DECRETO 19 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa sociale di produzione e lavoro «L'Arcipelago Azzurro», società cooperativa a responsabilità limitata, in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Vista la nota prot. n. 1578467 del 15 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive,

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive,

Acquisito il parere di massima favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e, dell'art. 2 del decreto 17 luglio 2003:

1) società cooperativa sociale di produzione e lavoro «L'Arcipelago Azzurro» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Latina, costituita per rogito notaio Giuseppe Coppola in data 31 ottobre 1996, repertorio n. 6479, B.U.S.C. n. 3379.

Latina, 19 dicembre 2003

Il direttore provinciale reggente: BENJAMIN

04A00191

DECRETO 22 dicembre 2003.

Scioglimento di varie società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento dei menzionati enti cooperativi;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

lo scioglimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

denominazione	sede	notaio	cost.	repert.	reg soc
IL CAPITANO	Pontassieve	Vincenzo Chiurazzi	08/06/1963	6060	16399
EDILIZIA ALBA	Firenze	E. Enriques Agnoletti	25/05/1963	3220	16392
TRIGONO	Firenze	E. Enriques Agnoletti	11/06/1963	3239	16419
EDILIZIA I VILLINI	Pontassieve	Vincenzo Chiurazzi	08/06/1963	16059	16409
EDILIZIA AR.CO.	Firenze	Emanuele Calogero	09/07/1963	32890/ 2786	16431
EDILIZIA L'ORIOLO	Firenze	Peppina Sini	08/05/1963	5455	16393
EDIFICATRICE L'ANCORA	Firenze	Lapo Lapi	09/05/1963	115234	16362
EDIFICATRICE LA SFIDA	Sesto Fiorentino	Lapo Lapi	26/05/1963	115577	16420
EDILIZIA LE DUE VALLI	Pontassieve	Vincenzo Chiurazzi	26/06/1963	16218	16441
EDILIZIA ZINNIA	Firenze	Lapo Lapi	10/07/1963	116892	16490
EDILIZIA LA FAENTINA	Fiesole	Lapo Lapi	14/07/1963	117022	16493
EDILIZIA LA VALLOMBROSINA	Rignano Sull'Arno	Lapo Lapi	13/07/1963	117020	16492
EDILIZIA CORALLO	Firenze	Amerigo Sandrucci	04/06/1963	459983	16434
EDIFICATRICE UT UNUM SINT	Firenze	Vincenzo Roselli	30/07/1963	4145	16562
EDILIZIA MELOS	Firenze	Maria De Lucia	26/07/1963	28522/34 31	16561
EDILIZIA DOMUS PREVIDENTIAE	Firenze	Giovanni Basetti Sani	27/08/1963	8194	16583
EDILIZIA IL MATTONE	Borgo S. Lorenzo	Vincenzo Roselli	21/09/1963	4647	16584
EDILIZIA LA SPERANZA	Pontassieve	Vincenzo Chiurazzi	17/09/1963	16309	16605

EDILIZIA BACCIO DA MONTELUPO	Firenze	Lapo Lapi	11/09/1963	118721	16610
EDILIZIA LA QUIETE	Sesto Fiorentino	Lapo Lapi	05/09/1963	118578	16596
EDILIZIA SASSETTO	Firenze	Alfredo Tonini	25/10/1963	15422	16656
EDILIZIA POLIS	Firenze	Pietro Filardi	09/10/1963	5963	16654
EDILIZIA L'ANCORA	Firenze	Vincenzo Roselli	19/10/1963	1922	16682
LA GOLETTA	Firenze	Giorgio Tempestini	19/10/1963	8647	16669
EDILIZIA LA FRECCIA	Firenze	Andrea Nizzi Nuti	29/07/1963	11648	16560
EDILIZIA LA TRANQUILLA	Firenze	Enrico Sandrini	07/06/1963	13650	16526
EDILIZIA SAN SEBASTANO	Firenze	Vincenzo Roselli	12/11/1963	5116	16725
VILLAGGIO GEMINI	Firenze	Vincenzo Roselli	09/07/1965	11306	17711
SANT'ANGELO A LEGNAIA	Firenze	Vincenzo Roselli	09/11/1963	5095	16726
EDILIZIA VAGLIA	Firenze	Vincenzo Roselli	13/11/1963	5127	16729
EDIFICATRICE DUCCIO	Firenze	Luigi De Siervo	14/11/1963	17368	16715
EDILIZIA RISORGENTE	Firenze	Ugo Balestri	08/10/1963	29599	16686
EDILIZIA SILP FIRENZE	Firenze	Alfredo Tonini	22/11/1963	15446	16721
CO.ED.IC	Firenze	Lapo Lapi	08/11/1963	120758	16747
EDILIZIA SERENA	Bagno a Ripoli	Lapo Lapi	28/09/1963	119271	16684
EDILIZIA IL CIGNO	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	16/11/1963	16887	16730
EDILIZIA ALBA	Greve in Chianti	Vincenzo Chiurazzi	10/11/1963	16820	16731
EDILIZIA LA TORRACCIA	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	23/11/1963	16968	16742
EDILIZIA LA MADDALENA	Firenze	Vincenzo Roselli	22/11/1963	5167	16779
EDILIZIA SANTA CECILIA	Firenze	Vincenzo Roselli	22/11/1963	5166	16781
EDILIZIA SANTA BARBARA	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	09/12/1963	17120	16785
EDILIZIA LA SAETTA	Firenze	Andrea Nizzi Nuti	22/10/1963	12415	16713
EDILIZIA CIGNO ALFA	Firenze	Lapo Lapi	19/11/1963	12143	16776
EDILIZIA LAVORATORI EMPOLI VITRUM	Empoli	Lapo Lapi	13/12/1963	122001	16819
C.O.V.V.E. EDILIZIA OPERAI VETRERIA VITRUM EMPOLI	Empoli	Lapo Lapi	13/12/1963	122002	16820
EDILIZIA LA LUISIANA	Fucecchio	Lapo Lapi	06/12/1963	121745	16818
EDILIZIA FAVILLE	Greve in Chianti	Lapo Lapi	25/11/1963	121345	16777
EDILIZIA DAIF	Firenze	Enrico Del Panta	04/12/1963	52789	16832
EDILIZIA ARCOBALENO FIORENTINO	Firenze	Mauro Tita	21/01/1964	31013	16864
EDILIZIA DESIDERIO	Firenze	Lapo Lapi	30/11/1963	121523	16845
EDILIZIA RIVER	Firenze	Lapo Lapi	16/12/1963	122050	16846
GUEMA	Lastra a Signa	Lapo Lapi	28/12/1963	122399	16850
PONTE A SIGNA	Lastra a Signa	Lapo Lapi	22/12/1963	122272	16851
EDILIZIA IL TORRINO	Firenze	Alberto Berardi	09/01/1964	11111	16854
EDILIZIA IL NIDO	Firenze	Vincenzo Roselli	13/01/1964	5616	16893
EDILIZIA S. SPIRITO	Firenze	Vincenzo Roselli	02/01/1964	5478	16891
EDILIZIA COLONNATESE	Sesto Fiorentino	Vincenzo Roselli	10/01/1964	5613	16892
EDILIZIA LA FEDELISSIMA	Sesto Fiorentino	Vincenzo Roselli	10/01/1964	5615	16888
FIRENZE AL SOLE	Firenze	Vincenzo Roselli	20/01/1964	5705	16934
LA CITTADELLA	Firenze	Vincenzo Roselli	29/01/1964	5831	16931
LA NAVE	Firenze	Giovanni Loris	13/02/1964	4326	16956
EDILIZIA IL PINO VERDE	Firenze	Alfredo Tonini	11/02/1964	15529	16955
EDILIZIA ATTILIO MARIOTTI	Firenze	E. Enriques Agnoletti	04/02/1964	3503	16951
EDILIZIA MATTEOTTI TURATI PERETOLA	Firenze	Giovanni Pampaloni	04/02/1964	4247	16916
EDILIZIA SAN BIAGIO ALLE TORRI	Firenze	Giovanni Pampaloni	03/02/1964	4930	16914
EDILIZIA OTTO MARZO	Sesto Fiorentino	Giovanni Pampaloni	29/01/1964	4908	16952
EDILIZIA FAMIGLIA UMBRA	Firenze	Ugolino Golini	12/02/1964	25160	16913
LA SPERANZA AL SOLE	Firenze	Vincenzo Roselli	30/01/1964	6840	16981

EDILIZIA SAN FIRENZE	Firenze	Vincenzo Roselli	27/01/1964	5794	16978
L'ABITACOLO	Firenze	Enrico Del Panta	22/01/1964	53316	16969
EDILIZIA TAIF	Firenze	Enrico Del Panta	06/02/1964	53501	16986
VIOLA DI MONTEMORELLO	Firenze	Enrico Del Panta	29/01/1964	53354	16987
EDILIZIA CERTEZZA	Firenze	Vincenzo Roselli	07/02/1964	5968	17029
EDILIZIA LA SCALA	Firenze	Vincenzo Roselli	14/02/1964	6033	17030
LA TIRRENICA	Firenze	Vincenzo Roselli	10/02/1964	5971	17032
EDILIZIA NEON	Firenze	Vincenzo Roselli	29/01/1964	5830	17028
EDILIZIA PAULONIA	Firenze	Vincenzo Roselli	28/01/1964	5828	17031
EDILIZIA TIGELLINO	Firenze	Vincenzo Roselli	10/02/1964	6972	17034
SAN GIORGIO	Bagno a Ripoli	Vincenzo Chiurazzi	15/02/1964	17394	17004
EDILIZIA ACQUAVIVA	Firenze	Lapo Lapi	11/01/1964	122931	16926
EDILIZIA FRA AGENTI TECNICI TE.NI SATELLITE	Firenze	Lapo Lapi	22/01/1964	123332	16922
EDILIZIA DOLLIVER	Firenze	Lapo Lapi	10/01/1964	122902	16928
EDILIZIA IL GIARDINO	Firenze	Lapo Lapi	23/01/1964	123376	16925
EDILIZIA LA TROTTOLA	Firenze	Lapo Lapi	11/01/1964	122932	16920
VITTORIO LOCCHI	Figline Valdarno	Lapo Lapi	29/12/1963	122426	16930
ASTRO	Sesto Fiorentino	Lapo Lapi	18/01/1964	123189	16927
EDILIZIA LA TROTA	Firenze	Enrico Del Panta	15/02/1964	53658	17058
LA COMUNE EDILIZIA	Firenze	Lapo Lapi	31/01/1964	123633	17039
EDILIZIA BASE	Empoli	Lapo Lapi	02/02/1964	123669	17040
EDILIZIA LA SPADA	Firenze	Andrea Nizzi Nuti	05/02/1964	12775	17066
LA CHIMERA	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	22/02/1964	16445	17045
EDILIZIA LEDA	Firenze	Vincenzo Chiurazzi	22/02/1964	17446	17046
EDILIZIA IL TALLERO	Firenze	Enzo Allodoli	05/02/1964	18725	17057
EDILIZIA ALA	Firenze	Lapo Lapi	14/02/1964	124068	17077
EDILIZIA DIPENDENTI IMPRESA CRESCIOLI	Firenze	Lapo Lapi	22/02/1964	124299	17095
EDILIZIA FATA	Firenze	Lapo Lapi	09/02/1964	123906	17076
EDILIZIA L'INCONTRO	Firenze	Ugo Balestri	18/01/1964	30373	17036
EDILIZIA PECO	Firenze	Lapo Lapi	23/01/1964	123376	16925
EDILIZIA PRATOLINO	Vaglia	Lapo Lapi	19/02/1964	124219	16925
EDILIZIA CORAGGIO	Firenze	Vincenzo Roselli	09/03/1964	12/04/1917	17193
EDILIZIA FELICE	Firenze	Vincenzo Roselli	06/03/1964	6306	17114
EDILIZIA FORTUNATA	Firenze	Vincenzo Roselli	06/03/1964	6305	17117
L'ABETE	Firenze	Vincenzo Roselli	13/02/1964	6026	17116
EDILIZIA LA TURISTICA	Sesto Fiorentino	Vincenzo Roselli	19/02/1964	6083	17120
EDILIZIA VERDE LUNA	Sesto Fiorentino	Vincenzo Roselli	19/02/1964	6081	17115
IL PONTE	Empoli	Francesco Sceusa	16/02/1964	16051	17055
OSTERIA BIANCA	Empoli	Francesco Sceusa	16/02/1964	16050	17054
LEONARDO DA VINCI	Vinci	Francesco Sceusa	16/02/1964	16049	17056
LA SERENITA'	Bagno a Ripoli	Andrea Nizzi Nuti	02/03/1964	12870	17121
EDILIZIA L'OLIVO	Firenze	Enrico Del Panta	06/04/1964	54606	17132
TAVARNELLE VAL DI PESA	Tavarnelle V.P.	Giovanni Pampaloni	25/02/1964	5034	17054
EDILIZIA LE NUOVE FRONTIERE	Firenze	Enzo Allodoli	06/03/1964	18788	17135
GRAVES	Firenze	Fabio Vercillo	30/01/1964	225	16900
EDILIZIA VI-MO	Montelupo Fiorentino	Francesco Sceusa	23/02/1964	16150	17053
COMBATTENTI N. 1	Firenze	Pasquale Tofani	30/01/1964	29018	16871
BEATA GIOVANNA	Signa	Vincenzo Chiurazzi	18/04/1964	18174	17164
AURORA	Castelfiorentino	Antonio Verre	12/03/1964	30015	17123
ALASKA	Firenze	Vincenzo Roselli	13/04/1964	6674	17180

KENNEDY JUNIOR	Firenze	Vincenzo Roselli	16/04/1964	6722	17181
EDILIZIA TIBET	Sesto Fiorentino	Vincenzo Roselli	19/02/1964	6083	17120
EDILIZIA LA CONCHIGLIA	Firenze	Vincenzo Roselli	25/03/1964	6473	17191
EDILIZIA MARINA	Firenze	Vincenzo Roselli	18/04/1964	6768	17193
CO-TO	Empoli	Francesco Sceusa	04/05/1964	16802	17187
BIANE	Firenze	Lapo Lapi	10/03/1964	124856	17130
LA BURRAIA	Firenze	Lapo Lapi	07/03/1964	124769	17150
IL TAVAIANO	Barberino di M.llo	Lapo Lapi	22/03/1964	125247	17154
REDI	Figline Valdarno	Lapo Lapi	08/03/1964	124770	17149
EDILIZIA SPES	Firenze	Giorgio Tempestini	06/05/1964	9514	17215
EDILIZIA SVILUPPO TURISTICO MARE E MONTI	Firenze	Pietro Filardi	28/05/1964	6920	17209
CA.MOR.	Firenze	Lapo Lapi	16/04/1964	126131	17229
LA SPINA	Firenze	Lapo Lapi	02/05/1964	126727	17230
CO.MO.LA.DI.	Montaione	Vincenzo Tavassi	17/05/1964	10945	17240
ARGO	Empoli	Francesco Sceusa	20/06/1964	17187	17247
EDILIZIA SI.PE.	Firenze	Lapo Lapi	06/08/1964	129890	17309
S. CRISTOFORO-EDILIZIA	Empoli	Vincenzo Chiurazzi	15/09/1964	18783	17322
EDILIZIA CASA NOSTRA	Firenze	Andrea Nizzi Nuti	02/10/1964	13927	17361
ATHENA EDILIZIA	Firenze	Vincenzo Roselli	08/09/1964	8099	17331
EDILIZIA C.S. ISOLOTTO	Firenze	Lapo Lapi	04/09/1964	130574	17362
CI.MA.	Fiesole	Lapo Lapi	23/09/1964	131104	17363
INNOVAZIONE EDILIZIA	Capraia e Limite	Francesco Sceusa	24/09/1964	17894	17380
DONATELLA EDILIZIA	Firenze	Raimondo Polirpo	28/03/1964	36226	17303
ANNA MARIA EDILIZIA	Campi Bisenzio	Giovanni Pampaloni	12/02/1965	6076	17500
CASA PROPRIA EDILIZIA	Firenze	Pietro Filardi	14/04/1965	7600	17567
EDILIZIA CHIESIMONE	Firenze	Vincenzo Roselli	27/04/1965	10450	17601
EDILIZIA MAGNOLIA	Firenze	Giancarlo Rovai	26/04/1965	3543	17604
SAN CRISTOFORO EDILIZIA	Empoli	Antonio Verre	15/05/1965	35948	17648
IL CILIEGIO EDILIZIA	Empoli	Giampaolo Valiani	01/07/1965	13884	17680
LA CISTERNA EDILIZIA	Firenze	Andrea Nizzi Nuti	25/05/1965	14450	17636
EDILIZIA LA CASENTINESE	Firenze	Iginio Lovanio	19/06/1965	54132	17672
IL RISORGIMENTO	Campi Bisenzio	Camillo Doni	23/01/1911	6723	1776
EDILIZIA SILVIO	Firenze	Vincenzo Roselli	11/06/1965	11000	17637
EDILIZIA SAN BARTOLOMEO	Empoli	Francesco Sceusa	15/05/1965	19816	17618
DIPENDENTI STATALI	Firenze	Guido Rogantini	14/01/1947	1768	8327
EDILIZIA MILITARE	Firenze	Cesare Guglieri	14/09/1946	2760	8384

Firenze, 22 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A00141

DECRETO 23 dicembre 2003.

Aggiornamento delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Ravenna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Visto l'accordo sul costo del lavoro del 3 luglio 1993;

Visto la circolare n. 39/1997 (laddove prevede che per la determinazione delle tariffe minime si debba fare riferimento alle retribuzioni previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero da accordi stipulati da organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative oltre agli oneri complessivi di impresa);

Visto l'incremento medio del tasso di inflazione (2,4%);

Visto le determinazioni dell'Osservatorio sulle attività di facchinaggio in merito alla necessità di stabilire una tariffa con valenza annuale;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe provinciali dei lavori di facchinaggio;

Considerato che per l'anno 2003 le tariffe minime corrispondevano a € 14,81;

Decreta

di fissare le nuove tariffe minime dei lavori di facchinaggio; decorrenza 1º gennaio 2004, in vigore per l'anno 2004, nella seguente misura:

A) Tariffe in economia € 15,24;

B) Tariffe a cottimo aumento del 2,9%.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ravenna, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: CARBONE

04A00096

DECRETO 31 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Rinascente - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Nusco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale viene attribuita la competenza alle direzioni provinciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatori in caso di irregolarità e di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Visto il verbale di assemblea straordinaria, depositato in data 21 dicembre 1992, con il quale viene deliberato lo scioglimento volontario della cooperativa «La Rinascente - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» e nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Carfagno Fortunato, nato il 19 dicembre 1955 a Montella ed ivi residente alla via del Corso;

Visto l'art. 2545 del codice civile, che prevede la sostituzione del commissario liquidatore ordinario in caso di irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della procedura liquidatoria di una società cooperativa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore in quanto lo stesso non ha definito la procedura liquidatoria in parola;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive - Commissione centrale per le cooperative - e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Decreta:

La dott.ssa Lanzuise Letizia, nata a Torino il 31 luglio 1969 e residente in Montoro Superiore alla via Nuova n. 8, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «La Rinascente - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Nusco (Avellino), in sostituzione del sig. Carfagno Fortunato, che non ha definito la procedura liquidatoria, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 31 dicembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

04A00142

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 dicembre 2003.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 2216/Ric.).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1956/Ric. del 20 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2003;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 9 dicembre 2003, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

LOMBARDIA
RADECO SISTEMI S.r.l.
Via Marie Curie, 17-23
46030 Cerese di Virgilio (MN)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

27.33	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
28.11	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
28.52	Lavori di meccanica generale per conto terzi

Punto di primo contatto

Tel. 0376-280426		E-mail	radeco@mail.omeganet.it
Fax 0376-282238		Sito Internet	tecnico.radeco@libero.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
SIGNUM S.r.l.
Via Ressel, 8/10
34170 Gorizia (GO)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

29.56.1	Macchine per impieghi speciali
33.30	Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali
72.22	Altre realizzazioni di software e consulenza informatica

Punto di primo contatto

Tel. 0481-523080		E-mail	alessandroladini@signumgo.com
Fax 0481-523191		Sito Internet	www.signumgo.com

EMILIA ROMAGNA
AIRE LIFT S.p.A.
Via Emilia Ponente, 129
40100 Bologna (BO)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

29.22.1	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
29.22.2	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
45.31	Installazione di impianti elettrici e tecnici

Punto di primo contatto

Tel. 051-3146111		E-mail	info@airelift.com
Fax 051-3146309		Sito Internet	www.airelift.com

ESMALGLASS S.p.A.
Via Emilia Romagna, 37
41049 Sassuolo (MO)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

73	Ricerca e sviluppo
26	Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non ferrosi
24.1	Fabbricazione di prodotti chimici di base

Punto di primo contatto

Tel.	0536-875011	E-mail	ameletti@esmalglass.it
Fax	0536-875111	Sito Internet	www.esmalglass.com

FINI S.p.A.
Via F.lli Rosselli, 12
40069 Zola Predosa (BO)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

29.12 Progettazione, produzione e vendita di articoli per l'aria compressa

Punto di primo contatto

Tel.	051-6168111	E-mail	rtuozzo@finicompressors.it
Fax	051-6168323	Sito Internet	www.finicompressors.it

SELCO S.r.l.
Via Azzurra, 16 Località Ponte Rizzoli
40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

33.20.1 Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici, comprese parti staccate ed accessori

Punto di primo contatto

Tel.	051-6523611	E-mail	gp.biolcati@selcobo.it
Fax	051-6523642	Sito Internet	www.selcobo.it

S.T.M. DI CERESOLI ING. CLAUDIO & C. S.n.c.
Via Cesare Balbo, 88/B
41100 Modena (MO)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

74.20 Disegni di macchine, impianti ed attrezzature e realizzazione prototipi
73.10 Ricerca assistita e sviluppo sperimentale
28.52 Montaggio di macchinari industriali

Punto di primo contatto

Tel.	059-315597	E-mail	ceresoli@studiostm.com
Fax	059-315597	Sito Internet	www.studiostm.com

VICI & C. S.r.l.
Via Santarcangiolese, 4081
47824 Poggio Berni (RN)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

31.61 Fabbricazione di apparecchi elettrici
33.30 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali

Punto di primo contatto

Tel.	0541-629839	E-mail	marco.martinini@vici.it
Fax	0541-629855	Sito Internet	www.vici.it

CAMPANIA

CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.c.a r.l.
Via Comunale Margherita, 482
80131 Napoli (NA)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

K 73.1	Ricerca e sviluppo
M 80.30.3	Scuole e corsi di formazione speciale

Punto di primo contatto

Tel.	081-7463132	E-mail	oriani@dbbm.unina.it
Fax	081-7463650	Sito Internet	www.ceinge.unina.it

NEAPOLISANIT S.r.l.
Via Vecchia Sarno, 54
80044 San Gennarello di Ottaviano (NA)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

73.10	Settore delle scienze naturali e dell'ingegneria
73.20	Settore delle scienze umanistiche e sociali
85.12.7	Settore riabilitazione

Punto di primo contatto

Tel.	348-3889570	E-mail	rimonta@tin.it
Fax	0823-810867	Sito Internet	www.neapolisanit.it

CALABRIA

ITALSISTEMI S.r.l.
Zona Industriale Località Zigari-Ponticelli
88900 Crotone (KR)
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

K 73.1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
K 74.20.3	Servizi di ingegneria integrata
M 80.30.3	Scuole e corsi di formazione speciale

Punto di primo contatto

Tel.	347-7887930	E-mail	antonio.bevilacqua@crik.it
Fax	0962-938792	Sito Internet	www.crik.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

Il dirigente: COBIS

04A00186

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 29 dicembre 2003.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale Conf. Lavoratori S.r.l.», in Palmi, allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale i centri di assistenza fiscale possono essere costituiti da organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professori, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 9 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, con la quale la società «Centro di assistenza fiscale Conf. Lavoratori S.r.l.» con sede in Palmi (Reggio Calabria), via Poeta n. 45, legalmente rappresentata dal dott. Carbone Vincenzo (nato a Bagnara Calabra il 28 aprile 1966), chiede di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo della società «Centro di assistenza fiscale Conf. Lavoratori S.r.l.», stipulato in data 17 febbraio 2003 a rogito del notaio avv. Carmine Andretta (rep. n. 9533 - raccolta n. 3998), prodotto in originale, lo statuto ad esso allegato ed il successivo atto modificativo ed integrativo a rogito del notaio dott. Rita Tripodi (rep. 75012 - racc. n. 12707 del 17 novembre 2003 - prodotto in copia conforme all'originale);

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 29 dicembre 2003 con il quale il sig. Carbone Giuseppe (nato a Scido il 10 dicembre 1962), segretario generale e legale rappresentante della Confederazione italiana lavoratori, ha dichiarato che il sindacato ha un numero di lavoratori aderenti superiore alle 50.000 unità;

Vista la polizza di assicurazione n. 38439707 contratta dalla società «Centro di assistenza fiscale Conf. Lavoratori S.r.l.» con la compagnia «UNIPOL Assicurazioni», emessa in data 2 dicembre 2003 e con validità fino al 2 dicembre 2004 la cui garanzia è prestata con un massimale di € 1.500.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164 del 1999;

Vista la certificazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine di appartenenza a carico del responsabile della assistenza fiscale: dott. Francesco Inastasi, nato a Rizziconi (Reggio Calabria) il 27 novembre 1966 ed iscritto all'albo dei Ragionieri commercialisti di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *c)* del decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999;

Vista la relazione tecnica, resa ai sensi del decreto ministeriale 30 maggio 1999, n. 164, art. 7, sulle capacità operative del Caf con specifica delle risorse materiali ed umane nonché del bacino d'utenza a potenziale disposizione;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 così come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;

Decreta:

Art. 1.

La società «Centro di assistenza fiscale Conf. Lavoratori S.r.l.» con sede legale in Palmi (Reggio Calabria), via G. Poeta n. 45 - partita I.V.A. n. 07421621009, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati, prevista dall'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviato all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione all'«Albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 29 dicembre 2003

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

04A00143

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2003.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 2003.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei Cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio Italiano Cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di novembre 2003, come segue:

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
AFGHANISTAN	Afghani	AFA	115	5558.42	Quantità di valuta per 1 euro
ALBANIA	Lek	ALL	047	134.333	Quantità di valuta per 1 euro
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	80.6658	Quantità di valuta per 1 euro
ANDORRA	Peseta Andorra	ADP	245	-	-
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	087	91.2911	Quantità di valuta per 1 euro
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.15953	Quantità di valuta per 1 euro
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2.09465	Quantità di valuta per 1 euro
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	075	4.38238	Quantità di valuta per 1 euro
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3.36319	Quantità di valuta per 1 euro
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	649.317	Quantità di valuta per 1 euro
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2.09465	Quantità di valuta per 1 euro
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1.63373	Quantità di valuta per 1 euro
AUSTRIA	Scellino Austriaco	ATS	020	-	-
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5756.18	Quantità di valuta per 1 euro
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1.1702	Quantità di valuta per 1 euro
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0.441159	Quantità di valuta per 1 euro
BANGLADESH	Taka	BDT	174	68.3682	Quantità di valuta per 1 euro
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2.32868	Quantità di valuta per 1 euro
BELGIO	Franco Belga	BEF	004	-	-
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2.34039	Quantità di valuta per 1 euro
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1.1702	Quantità di valuta per 1 euro
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	53.2652	Quantità di valuta per 1 euro
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	BYB	233	-	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2505.13	Quantità di valuta per 1 euro
BOLIVIA	Boliviano	BOB	074	9.06036	Quantità di valuta per 1 euro
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1.95583	Quantità di valuta per 1 euro
BOTSWANA	Pula	BWP	171	5.3297	Quantità di valuta per 1 euro
BRASILE	Real	BRL	234	3.40816	Quantità di valuta per 1 euro
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2.02301	Quantità di valuta per 1 euro
BULGARIA	Lev	BGL	045	1947.64	Quantità di valuta per 1 euro
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1.94764	Quantità di valuta per 1 euro
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1224.01	Quantità di valuta per 1 euro
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4651.21	Quantità di valuta per 1 euro
CAMERUN	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	012	1.53607	Quantità di valuta per 1 euro
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	127.492	Quantità di valuta per 1 euro
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	0.959555	Quantità di valuta per 1 euro
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	31.9743	Quantità di valuta per 1 euro
CECOSLOVACCHIA	Corona cecoslovacca	CSK	006	-	-
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CIAD	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
CILE	Peso Cileno	CLP	029	731.711	Quantità di valuta per 1 euro

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9.68921	Quantità di valuta per 1 euro
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	046	0.583285	Quantità di valuta per 1 euro
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	040	3367.95	Quantità di valuta per 1 euro
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491.967	Quantità di valuta per 1 euro
CONGO (Repubblica Democratica)	Nuovo Zaire	ZRN	227	-	-
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	429.649	Quantità di valuta per 1 euro
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2.57443	Quantità di valuta per 1 euro
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1388.09	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	077	473.419	Quantità di valuta per 1 euro
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7.6136	Quantità di valuta per 1 euro
CUBA	Peso Cubano	CUP	067	26.9145	Quantità di valuta per 1 euro
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	007	7.43704	Quantità di valuta per 1 euro
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.15953	Quantità di valuta per 1 euro
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	43.7287	Quantità di valuta per 1 euro
ECUADOR	Sucre	ECS	076	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	070	7.13827	Quantità di valuta per 1 euro
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10.2392	Quantità di valuta per 1 euro
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4.29812	Quantità di valuta per 1 euro
ERITREA	Nakfa	ERN	243	11.1753	Quantità di valuta per 1 euro
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15.6466	Quantità di valuta per 1 euro
ETIOPIA	Birr	ETB	068	9.82963	Quantità di valuta per 1 euro
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0.692778	Quantità di valuta per 1 euro
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2.09652	Quantità di valuta per 1 euro
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	066	64.8116	Quantità di valuta per 1 euro
FINLANDIA	Marco Finlandese	FIM	023	-	-
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0.816015	Quantità di valuta per 1 euro
FRANCIA	Franco Francese	FRF	005	-	-
GABON	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	35.7080	Quantità di valuta per 1 euro
GEORGIA	Lari	GEL	230	2.48517	Quantità di valuta per 1 euro
GERMANIA	Marco Tedesco	DEM	042	-	-
GERMANIA (Repub. Democratica)	Marco DDR	DDM	134	-	-
GHANA	Cedi	GHC	111	10012.3	Quantità di valuta per 1 euro
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	68.8938	Quantità di valuta per 1 euro
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	071	127.839	Quantità di valuta per 1 euro
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	044	0.692778	Quantità di valuta per 1 euro
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	083	207.967	Quantità di valuta per 1 euro
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	089	0.828493	Quantità di valuta per 1 euro
GRECIA	Dracma Greca	GRD	030	-	-
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.15953	Quantità di valuta per 1 euro
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	078	9.56762	Quantità di valuta per 1 euro
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	2327.58	Quantità di valuta per 1 euro

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
GUINEA BISSAU	Peso Guinea Bissau	GWP	183	-	-
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GUINEA EQUATORIALE	Ekwele	GQE	194	-	-
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	043	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	209.465	Quantità di valuta per 1 euro
HAITI	Gourde	HTG	151	46.9277	Quantità di valuta per 1 euro
HONDURAS	Lempira	HNL	118	20.8939	Quantità di valuta per 1 euro
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9.08358	Quantità di valuta per 1 euro
INDIA	Rupia Indiana	INR	031	53.2852	Quantità di valuta per 1 euro
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	9937.56	Quantità di valuta per 1 euro
IRAN	Rial Iraniano	IRR	057	9778.97	Quantità di valuta per 1 euro
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	093	0.363927	Quantità di valuta per 1 euro
IRLANDA	Lira Irlandese	IEP	060	-	-
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	062	88.6045	Quantità di valuta per 1 euro
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5.25517	Quantità di valuta per 1 euro
ITALIA	Lira Italiana	ITL	018	-	-
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	YUM	214	-	-
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	171.97	Quantità di valuta per 1 euro
KENYA	Scellino Keniota	KES	022	89.6047	Quantità di valuta per 1 euro
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	49.7495	Quantità di valuta per 1 euro
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0.344402	Quantità di valuta per 1 euro
LAOS	Kip	LAK	154	9096.82	Quantità di valuta per 1 euro
LESOTHO	Loti	LSL	172	7.88063	Quantità di valuta per 1 euro
LETTONIA	Lats	LVL	219	0.647105	Quantità di valuta per 1 euro
LIBANO	Lira Libanese	LBP	032	1770.50	Quantità di valuta per 1 euro
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	58.5098	Quantità di valuta per 1 euro
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	069	1.57274	Quantità di valuta per 1 euro
LITUANIA	Litas	LTL	221	3.45281	Quantità di valuta per 1 euro
LUSSEMBURGO	Franco Lussemburgo	LUF	056	-	-
MACAO	Pataca	MOP	156	9.35608	Quantità di valuta per 1 euro
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	60.1465	Quantità di valuta per 1 euro
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	6926.15	Quantità di valuta per 1 euro
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	123.203	Quantità di valuta per 1 euro
MALAYSIA	Ringgit	MYR	055	4.44634	Quantità di valuta per 1 euro
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	14.9199	Quantità di valuta per 1 euro
MALI	Franco Mali	MLF	159	-	-
MALI	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
MALTA	Lira Maltese	MTL	033	0.427530	Quantità di valuta per 1 euro
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	084	10.8913	Quantità di valuta per 1 euro
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	307.708	Quantità di valuta per 1 euro
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	33.4313	Quantità di valuta per 1 euro
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13.0276	Quantità di valuta per 1 euro
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15.5858	Quantità di valuta per 1 euro
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1317.63	Quantità di valuta per 1 euro

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	26857.2	Quantità di valuta per 1 euro
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7.48742	Quantità di valuta per 1 euro
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7.88063	Quantità di valuta per 1 euro
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	90.2387	Quantità di valuta per 1 euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	17.9529	Quantità di valuta per 1 euro
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
NIGERIA	Naira	NGN	081	164.153	Quantità di valuta per 1 euro
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	008	8.19693	Quantità di valuta per 1 euro
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1.86076	Quantità di valuta per 1 euro
OLANDA	Fiorino Olandese	NLG	014	-	-
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0.450521	Quantità di valuta per 1 euro
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	026	66.8456	Quantità di valuta per 1 euro
PANAMA	Balboa	PAB	162	1.1702	Quantità di valuta per 1 euro
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3.86516	Quantità di valuta per 1 euro
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7226	Quantità di valuta per 1 euro
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4.06925	Quantità di valuta per 1 euro
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119.252	Quantità di valuta per 1 euro
POLONIA	Zloty	PLN	237	4.61745	Quantità di valuta per 1 euro
PORTOGALLO	Escudo Portoghese	PTE	013	-	-
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4.25951	Quantità di valuta per 1 euro
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	002	0.692778	Quantità di valuta per 1 euro
ROMANIA	Leu	ROL	131	39926.6	Quantità di valuta per 1 euro
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	34.8684	Quantità di valuta per 1 euro
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	640.83	Quantità di valuta per 1 euro
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	8.95049	Quantità di valuta per 1 euro
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3.40586	Quantità di valuta per 1 euro
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0.692778	Quantità di valuta per 1 euro
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	10180.7	Quantità di valuta per 1 euro
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	67.1626	Quantità di valuta per 1 euro
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6.06161	Quantità di valuta per 1 euro
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	2749.96	Quantità di valuta per 1 euro
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2.02327	Quantità di valuta per 1 euro
SIRIA	Lira Siriana	SYP	036	54.7822	Quantità di valuta per 1 euro
SISTEMA MONETARIO EUROPEO	Ecu	ECU	197	-	-
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	41.1021	Quantità di valuta per 1 euro
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	236.135	Quantità di valuta per 1 euro
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	065	3065.91	Quantità di valuta per 1 euro
SPAGNA	Peseta Spagnola	ESP	024	-	-
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	058	114.732	Quantità di valuta per 1 euro
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.15953	Quantità di valuta per 1 euro
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.15953	Quantità di valuta per 1 euro
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3.15953	Quantità di valuta per 1 euro
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	001	1.1702	Quantità di valuta per 1 euro

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	CAMBIO	TIPO
SUD AFRICA	Rand	ZAR	082	7.88063	Quantità di valuta per 1 euro
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	079	305.022	Quantità di valuta per 1 euro
SURINAME	Fiorino Suriname	SRG	150	2943.04	Quantità di valuta per 1 euro
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	009	8.9939	Quantità di valuta per 1 euro
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	003	1.55903	Quantità di valuta per 1 euro
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7.88063	Quantità di valuta per 1 euro
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	TJR	239	-	-
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3.60537	Quantità di valuta per 1 euro
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	39.7769	Quantità di valuta per 1 euro
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1223.35	Quantità di valuta per 1 euro
THAILANDIA	Baht	THB	073	46.6759	Quantità di valuta per 1 euro
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655.957	Quantità di valuta per 1 euro
TONGA ISOLA	Pa.Anga	TOP	167	2.4948	Quantità di valuta per 1 euro
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7.1813	Quantità di valuta per 1 euro
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	080	1.48027	Quantità di valuta per 1 euro
TURCHIA	Lira Turca	TRL	010	1726781	Quantità di valuta per 1 euro
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6024.16	Quantità di valuta per 1 euro
U.R.S.S. (Cambi di mercato)	Rublo	SUR	991	-	-
U.R.S.S. (Cambi ufficiali)	Rublo	SUR	064	-	-
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6.24488	Quantità di valuta per 1 euro
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2300.77	Quantità di valuta per 1 euro
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	259.309	Quantità di valuta per 1 euro
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1	Quantità di valuta per 1 euro
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	053	32.6713	Quantità di valuta per 1 euro
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1141.77	Quantità di valuta per 1 euro
VANUATU	Vatu	VUV	208	136.255	Quantità di valuta per 1 euro
VENEZUELA	Bolivar	VEB	035	1867.83	Quantità di valuta per 1 euro
VIETNAM	Dong	VND	145	18297.7	Quantità di valuta per 1 euro
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	207.652	Quantità di valuta per 1 euro
YEMEN DEL NORD	RIAL	YER	992	-	-
YEMEN DEL SUD	Dinaro Yemen	YDD	128	-	-
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5643.45	Quantità di valuta per 1 euro
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	051	931.936	Quantità di valuta per 1 euro

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il direttore centrale: BUSA

04A00170

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 12 novembre 2003.

Tempi e modalità di invio delle informazioni che le società d'ingegneria e le società professionali devono trasmettere all'Autorità. (Deliberazione n. 293).

Riferimento normativo: articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione del settore valutazione di processo;

Considerato in fatto:

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 2000, n. 296, l'Autorità ha dato comunicazione della scheda e delle istruzioni per l'invio delle informazioni che i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* della legge n. 109/1994 (società d'ingegneria e società professionali) devono trasmettere, ai sensi degli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Con comunicazione integrativa del 14 febbraio 2001 l'Autorità ha stabilito che l'invio della relativa scheda poteva essere effettuato entro il 19 aprile 2001 sempre che la richiesta di utenza fosse stata effettuata entro la data del 19 febbraio 2001;

Il termine per la richiesta dell'utenza presso il sistema di trasmissione, necessaria per trasmettere la scheda con le informazioni richiamate agli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1994, era stabilito al 14 febbraio 2001 per tutte le società di ingegneria e le società professionali che a tale data risultavano già costituite, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità con propria comunicazione del 14 febbraio 2001;

Per l'invio delle suddette informazioni la procedura attivata dall'Autorità comporta due distinti livelli di adempimento, corrispondenti alla preventiva richiesta di autorizzazione e quindi all'effettivo invio on line dei dati;

La definizione univoca del termine di scadenza per l'invio delle informazioni di cui ai richiamati articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 assume carattere di rilevanza ai fini della verifica del livello di adempimento da parte delle società di ingegneria e delle società professionali;

Ritenuto in diritto:

Al fine di realizzare il casellario informatico delle società di ingegneria e professionali da mettere a disposizione delle stazioni appaltanti per le verifiche in fase di affidamento, hanno rilievo le disposizioni in merito a: limiti di partecipazione alle gare (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 51, comma 2), requisiti delle società di ingegneria (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 53, comma 3, ai fini dell'art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e seguenti modificazioni), requisiti delle società professionali (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 54), servizi di importo inferiore al controvalore in € 200.000 dsp (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 62, comma 2, art. 63, comma 8), servizi di importo pari o superiore al controvalore in € 200.000 dsp (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, articoli 66 e 70), ipotesi di esclusione dalle gare (decreto legislativo n. 157/1955, art. 12, così come modificato dal decreto legislativo n. 65/2000);

In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio:

Prende atto delle difficoltà oggettive riscontrate nella trasmissione e, conseguentemente, nell'elaborazione dei dati relativi alle società di ingegneria e professionali e delibera che:

tutte le società di ingegneria e professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* della legge n. 109/1994, indipendentemente dal fatto che operino nel settore privato e/o pubblico e indipendentemente dall'aver svolto o meno, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, attività di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, debbono comunicare i propri dati all'Autorità;

tutte le società che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, pur essendo accreditate per la trasmissione, non abbiano trasmesso la propria scheda informativa, possono ancora inviare i propri dati senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 7, dell'art. 4, della legge n. 109/1994, purché provvedano entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione;

le società già costituite alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, che non abbiano ancora richiesto userid e password per l'invio on-line delle informazioni, devono fare detta richiesta entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

le società di futura costituzione dovranno fare richiesta di utenza entro trenta giorni dalla data di perfezionamento della loro costituzione;

una volta ricevute le informazioni per l'accesso, ciascuna società dovrà trasmettere la propria scheda entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata con la quale sono state comunicate la userid e la password d'accesso da parte dell'Autorità;

ogni successiva variazione intervenute sulle informazioni trasmesse in prima istanza dovrà essere comunicata entro trenta giorni dal manifestarsi della variazione stessa;

la mancata osservanza dei termini stabiliti per la trasmissione della richiesta di userid e password e dei dati informativi da parte delle società di ingegneria e professionali comporterà l'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, della legge n. 109/1999 e dell'art. 4, comma 1, del regolamento n. 554/1999;

le modalità di tramissione dei dati, il contenuto della scheda informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa sono disponibili nell'allegato tecnico di questa deliberazione e pubblicate sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo web http://www.autoritalavoripubblici.it, sezione «Società

di ingegneria e professionali». Al medesimo indirizzo sono presenti le pagine per la richiesta di accreditamento e per la trasmissione on line dei dati.

Roma, 12 novembre 2003

Il presidente: GARRI

04A00185

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2003.

Autorizzazione alla Friulcassa S.p.a. - Cassa di Risparmio Regionale in Gorizia all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di Friulcassa S.p.a. - Cassa di Risparmio Regionale, con sede legale a Gorizia, Corso Verdi 104 e Direzione Generale a Udine, via del Monte 1, con un capitale sociale di 160 milioni di euro;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

Friulcassa S.p.a. - Cassa di Risparmio Regionale all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2003

p. *delegazione del direttore generale*
CLEMENTE - BIANCHI

04A00169

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 17 dicembre 2003.

Sostituzione di un componente della commissione per la C.I.G. - settore edilizia. (Determinazione n. 2704).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE D'AREA POLITICHE SOCIALI
LAVORO E COLLOCAMENTO

Visto l'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, in materia di trasferimento alle province delle funzioni in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Viste le modifiche apportate in materia dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;

Richiamato l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427, che prevede la costituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni - settore edilizia;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994 «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare l'art. 4, prevedente la riduzione dei componenti di determinati organi collegiali tra i quali rientra anche commissione provinciale cassa integrazione guadagni;

Visto il decreto n. 21/2000 SAPAL di data 16 maggio 2000, emesso dal direttore sostituto regionale del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, con il quale era stata rinnovata la commissione provinciale per la C.I.G. - settore edile, per la provincia di Udine;

Vista la nota della C.G.I.L. pervenuta in data 26 novembre 2003, prot. n. 111266/03, con la quale si richiede la nomina del sig. Caporale Claudio a membro supplente in sostituzione del sig. Buffon Claudio, dimissionario;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1) Di nominare il sig. Caporale Claudio membro supplente in rappresentanza dei lavoratori, in seno alla commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni - settore edilizia per la provincia di Udine, in sostituzione del sig. Buffon Claudio;

2) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e sul Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Udine è incaricato di provvedere alla notifica ed esecuzione della presente determinazione.

Si attesta che la relativa determinazione è stata istruita positivamente ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge n. 241/1990.

Udine, 17 dicembre 2003

Il dirigente: CECCOTTI

04A00094

DETERMINAZIONE 17 dicembre 2003.

Sostituzione di un componente della commissione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine per la categoria degli artigiani. (Determinazione n. 2705).

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE D'AREA POLITICHE SOCIALI
LAVORO E COLLOCAMENTO

Visto l'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, in materia di trasferimento alle province delle funzioni in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Viste le modifiche apportate in materia dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;

Richiamati gli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'INAIL, ed in particolare il comma 3 dell'art. 46, relativo alla speciale commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. per la categoria degli artigiani;

Vista la determinazione n. 431/2002 di data 18 dicembre 2002, emessa dal dirigente del servizio lavoro e collocamento della provincia di Udine, con il quale era stata rinnovata la commissione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine per la categoria degli artigiani;

Considerata la nota della sig.ra Pressacco Nidia della C.N.A. di Udine, pervenuta in data 24 novembre 2003, prot. n. 111541/03, con la quale comunicava di aver rassegnato le dimissioni dalla Commissione speciale deputata a decidere i ricorsi degli esercenti attività artigiane;

Vista la nota del direttore della C.N.A. di Udine, pervenuta in data 11 dicembre 2003, prot. n. 117933/03, con la quale comunicava la nomina del sig. Codutti Renato a rappresentante in seno alla commissione in oggetto, in sostituzione della sig.ra Pressacco Nidia, dimissionaria;

Sotto la propria responsabilita;

Determina:

1) Di nominare il sig. Codutti Renato membro della speciale commissione del comitato I.N.P.S. di Udine per la categoria degli artigiani, in sostituzione della sig.ra Pressacco Nidia;

2) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e sul Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Udine è incaricato di provvedere alla notifica ed esecuzione della presente determinazione.

Si attesta che la relativa determinazione è stata istruita positivamente ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge n. 241/1990.

Udine, 17 dicembre 2003

Il dirigente: CECCOTTI

03A00095

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione lettere credenziali degli Ambasciatori della Repubblica libanese, della Repubblica popolare del Bangladesh, della Repubblica dell'Azerbaijan, di Serbia e Montenegro e della Repubblica di Uganda.

Mercoledì 17 dicembre 2003 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Melhem Nasri Mistou, Ambasciatore della Repubblica libanese, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 17 dicembre 2003 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Anwarul Bar Chowdury, Ambasciatore della Repubblica popolare del Bangladesh, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 17 dicembre 2003 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Elmar Mahrram Oglu Mammadyarov, Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaijan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 17 dicembre 2003 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Branko Lukovac, Ambasciatore di Serbia e Montenegro, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 17 dicembre 2003 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. John Switzer Bakayana-Kityo, Ambasciatore della Republica dell'Uganda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

04A00187

Rilascio di exequatur

In data 16 dicembre 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Bouchta El Ouidani, console del Regno del Marocco a Bologna.

In data 19 dicembre 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Rita Almonte Castillo, console generale della Repubblica Dominicana in Milano.

04A00192-04A00193

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 si comunica che per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2004 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari a 2,02 %.

04A00201

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 gennaio 2004

Dollaro USA	1,2749
Yen giapponese	135,64
Corona danese	7,4485
Lira Sterlina	0,68970
Corona svedese	9,1342
Franco svizzero	1,5623
Corona islandese	88,96
Corona norvegese	8,5690
Lev bulgaro	1,9554
Lira cipriota	0,58668
Corona ceca	32,565
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	268,20
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6744
Lira maltese	0,4303
Zloty polacco	4,7099
Leu romeno	41362
Tallero sloveno	237,4000
Corona slovacca	40,580
Lira turca	1705211
Dollaro australiano	1,6357
Dollaro canadese	1,6259
Dollaro di Hong Kong	9,8975
Dollaro neozelandese	1,8612
Dollaro di Singapore	2,1587
Won sudcoreano	1503,81
Rand sudafricano	8,9031

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00316

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tramadolo Viatris»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 939 del 18 dicembre 2003

Medicinale: TRAMADOLO VIATRIS.

Titolare A.I.C.: Viatris S.p.a., via G. Zanella n. 3/5 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 flacone da 10 ml - A.I.C. n 035875018/M (in base 10) 126U6B (in base 32);

classe C;

2 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 035875020/M (in base 10) 126U6D (in base 32);

classe C;

5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 035875032/M (in base 10) 126U6S (in base 32);

10 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 035875044/M (in base 10) 126U74 (in base 32);

20 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 035875057/M (in base 10) 126U7K (in base 32);

classe C;

5 fiale da 2 ml - A.I.C. n 035875069/M (in base 10) 126U7X (in base 32);

classe C;

10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035875071/M (in base 10) 126U7Z (in base 32);

classe C;

50 fiale da 2 ml - A.I.C. n 035875083/M (in base 10) 126U8C (in base 32);

classe C;

10 capsule da 50 mg - A.I.C. n 035875095/M (in base 10) 126U8R (in base 32);

classe C;

30 capsule da 50 mg - A.I.C. n. 035875107/M (in base 10) 126U93 (in base 32);

classe C;

50 capsule da 50 mg - A.I.C. n 035875119/M (in base 10) 126U9H (in base 32);

classe ;

100 capsule da 50 mg - A.I.C. n. 035875121/M (in base 10) 126U9K (in base 32);

classe C.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: 100 mg di tramadolo cloridrato in 2 ml di soluzione iniettabile;

eccipienti: sodio acetato, acqua.

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Composizione: 1 ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: 100 mg di tramadolo cloridrato;

eccipienti: potasso sorbato, propilenglicole, etanolo 96%, saccarosio, polisorbato 80, olio di menta piperita, acqua depurata.

Forma farmaceutica: capsula.

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: 50 mg di tramadolo cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: calcio fosfato bibasico, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Involucro della capsula: gelatina, titanio biossido (E171).

Inchiostro di stampa: Shellac, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia e polidimetilsilossano.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta. Soggetto alla disciplina decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 - Tabella V.

Indicazioni terapeutche: trattamento del dolore da moderato a grave.

Produzione delle fiale: Baxter Onkology GmbH Halle/Westf. - Germania.

Controllo: Viatris GmbH Francoforte - Germania.

Produzione e controllo dei flaconi e delle capsule: Viatris GmbH Francoforte - Germania.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00246

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 15 maggio 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento

Al col. Rocco Bruno, nato il 6 novembre 1954 a Roma, con la seguente motivazione: «Comandante del 183º reggimento paracadutisti «Nembo», inquadrato nella brigata multinazionale ovest nell'ambito dell'operazione «Joint Guardian» in Kosovo dal 5 marzo 2001 al 19 giugno 2001, si imponeva all'ammirazione di chiunque per le straordinarie capacità di comandante, operando con giusta autorevolezza, sincera e convinta dedizione, tenace e costante impegno. Chiamato a fornire, in situazione di costante e prolungata tensione operativa, la sua collaborazione nella pianificazione, organizzazione e condotta di operazioni militari di grande portata, ha reso un contributo sempre puntuale, immediato e qualificatissimo. Al suo comando, l'unità ha più volte portato a termine e con pieno successo, sequestri di armi, munizioni, generi di contrabbando e di provenienza illecita, nonché sostanze stupefacenti, rendendo, di fatto, più sicura l'area di responsabilità. Profondo conoscitore dello strumento militare e delle procedure d'impiego delle unità destinate ad operare sul terreno, contribuiva con rara perizia e professionalità alla fase preparatoria ed esecutiva delle complesse e prolungate operazioni condotte da compagnie del proprio reggimento, inserite in una task force di formazione in rinforzo alla brigata multinazionale est, a comando statunitense, nel settore di competenza di quest'ultima, per il controllo del confine con la Fyrom, caratterizzato da intensa conflittualità. Nella condotta di tutte le operazioni, considerevoli per numero e risultati, ha evidenziato una grandissima professionalità, meritando il plauso incondizionato dei superiori diretti e delle autorità di polizia internazionale, che in più occasioni hanno riconosciuto il valore del lavoro svolto.

Esempio di straordinaria professionalità, competenza e dedizione, che ha contribuito a conferire lustro e prestigio all'Esercito italiano e ad elevarne l'immagine ed il prestigio in ambito internazionale». — Dakovica (Kosovo), 5 marzo 2001 - 19 giugno 2001.

Con i decreti del 31 marzo 2003 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

Al brig. gen. Biagio Abrate, nato l'8 novembre 1949 a Sant'Albano Stura (Cuneo), con la seguente motivazione: «Comandante della brigata multinazionale ovest impegnata in Kosovo nell'ambito dell'operazione di KFOR «Joint Guardian», operava con altissima professionalità ed elevatissima capacità organizzativa, trasmettendo a tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi con la delicata operazione di pace ed infondendo in essi fiducia e sicurezza. Grazie alla sua guida ferma e determinata, improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più critiche, è stato possibile amalgamare unità provenienti da Paesi eterogenei per precedenti militari, tradizioni e cultura. In un contesto caratterizzato da forti tensioni socio-politiche, sapeva cogliere gli aspetti fondamentali della complessa realtà locale, guadagnando per sé e per l'intero contingente l'incondizionata stima delle autorità civili e militari presenti nel teatro di operazioni, la sua lineare azione di comando ha permesso alle unità dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, facendo sì che venissero pienamente raggiunti tutti gli obiettivi relativi alla missione assegnata.

Ufficiale dalle preclare qualità intellettuali e morali ed autorevole punto di riferimento nell'ambito della missione, si è distinto per la straordinaria efficacia dell'impegno in teatro, contribuendo in

modo determinante, ad accrescere il prestigio ed il lustro dell'intera nazione e delle sue Forze armate». — Pec (Kosovo), 4 luglio 2000 - 3 novembre 2000.

Al brig. gen. Vincenzo Lops, nato il 22 agosto 1952 a Corato (Bari), con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti morali e caratteriali, sorretto da una ricchissima esperienza professionale, ha assolto l'incarico di comandante della brigata multinazionale ovest della KFOR e comandante del contingente italiano per l'operazione «Joint Guardian» in Kosovo mettendo in luce una spiccata ed incisiva capacità di comando, sicurezza ed elevato grado di autonomia decisionale. Sotto la sua guida costante, attenta e puntuale le unità della BMN-O hanno operato con elevatissima professionalità e grande entusiasmo destando l'ammirazione ed il plauso di tutte le autorità internazionali, militari e civili, operanti nel complesso e delicato teatro kosovaro. In un contesto operativo caratterizzato da grandi tensioni etniche e rischi latenti di ordine pubblico ha saputo dirigere tutte le attività con altissimo senso di responsabilità, bilanciando sempre sensibilità e determinazione, costituendo per i suoi uomini un saldo punto di riferimento. di particolare rilievo è stata la condotta delle operazioni miranti a garantire il pacifico rientro della popolazione di etnia serba ad Osojane Valley e la partecipazione, in cooperazione con le altre brigate multinazionali, alla complessa operazione «Eagle» tendente ad interdire, in tutta l'area del Kosovo, le linee di rifornimento al National Liberation Army (UCK). Ha mantenuto ottimi rapporti professionali ed interpersonali con gli altri comandanti multinazionali e con le autorità militari e civili dell'area di operazioni, creando le migliori condizioni di lavoro e favorendo il raggiungimento degli obiettivi della missione.

Ufficiale brillante e carismatico, in un ambito internazionale particolarmente complesso, ha dato prova di elevatissime capacità di comando e non comune spirito di integrazione multinazionale contribuendo, con il proprio operato, a conferire lustro e prestigio all'Esercito ed alla Forze armate italiane». — Pec (Kosovo), 5 luglio 2001 - 4 novembre 2001.

Con i decreti del 28 aprile 2003 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

Al ten. col. CC Carmelo Burgio, nato l'8 giugno 1957 ad Anzio (Roma), con la seguente motivazione: «Comandante del battaglione del 1° reggimento carabinieri paracadutisti "Tuscania", inquadrato nel contingente italiano della forza multinazionale di protezione (FMP) impegnata nell'operazione "Alba" in Albania, schierato con il distaccamento operante nella regione meridionale e, in particolare, nella città di Valona, si prodigava con elevatissima professionalità, straordinaria determinazione, raro senso di responsabilità ed elevato spirito di sacrificio, conseguendo risultati di eccezionale valenza operativa. La sua tempestiva, intelligente azione di comando, coordinamento e controllo risultava sempre incisiva, appropriata e rispondente alle difficili esigenze operative, così come eccezionalmente efficace è stata la capacità di coinvolgere gli uomini del reparto nel fornire la più totale, pronta e fattiva collaborazione, incurante dei disagi e dei rischi, che con grande responsabilità condivideva con i suoi uomini, partecipava frequentemente alle quotidiane azioni di ricognizione, scorta e controllo del territorio; in particolare, unitamente ad altri militari dell'arma interveniva per porre fine ad uno scontro a fuoco tra fazioni rivali di civili albanesi. La tempestività, la determinazione e l'efficacia della loro azione inducevano le bande contrapposte a desistere dal proprio intento e consentivano di salvare vite umane e di concludere positivamente l'operazione con il sequestro di un ingente quantitativo di armi pesanti e munizioni.

Magnifico esempio di comandante di rango che con raro senso del dovere ed elette virtù militari ha contribuito in maniera determinante al successo dell'operazione, ad accrescere il prestigio del contingente italiano e a dare lustro all'Esercito nell'ambito internazionale». — Tirana (Albania), 20 aprile 1997 - 17 giugno 1997.

Al ten. CC Gianluca Feroce, nato il 6 settembre 1969 a Roma, con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia del 1° reggimento carabinieri paracadutisti "Tuscania", inquadrato nel contingente italiano della forza multinazionale di protezione in Albania, interveniva, unitamente ad altri militari dell'arma, per porre fine ad uno scontro a fuoco tra fazioni rivali di civili albanesi. La tempestività, la determinazione e l'efficacia della sua azione induceva le bande contrapposte a desistere dal proprio intento e consentiva di salvare vite umane e di concludere positivamente l'operazione con il sequestro di un ingente quantitativo di armi pesanti e munizioni.

Magnifica figura di ufficiale responsabile, capace e motivato, profondamente legato alla bandiera ed ai valori che essa esprime, la cui dedizione, anche di fronte al pericolo, ha dato prestigio al corpo, alle Forze armate alla patria». — Tirana (Albania), 20 aprile 1997 - 17 giugno 1997.

Con i decreti del 6 maggio 2003 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

Al cap. Alfredo Taveri, nato il 4 aprile 1970 a Nettuno (Roma), con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia del 183° rgt. par. "Nembo", inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian" dal 5 marzo 2001 al 16 giugno 2001, agiva in complesse e delicate operazioni con elevatissima professionalità, non comune sicurezza e autorevolezza, evidenziando eccezionale capacità organizzativa e sicura condotta. Cosciente della delicatezza della missione, articolava sempre il dispositivo sul terreno con oculatezza, in modo sempre efficace e rispondente alle esigenze operative, assicurando costantemente il perfetto assolvimento dei compiti e raggiungendo appieno gli obiettivi fissati. Il suo reparto risultava, per la sua azione di compiti e raggiungendo appieno gli obiettivi fissati. Il suo reparto risultava, per la sua azione di comando, incisiva, eccezionalmente rigorosa ed efficace, sempre ottimamente amalgamato e pronto, con garanzia di successo, ad affrontare qualsiasi esigenza operativa. In particolare, partecipava con la propria unità, inserita in una task force di formazione in rinforzo alla brigata multinazionale est, a comando statunitense e nel settore di competenza di quest'ultima, alle operazioni per il controllo di un comando statunitense e nel settore di competenza di quest'ultima, alle operazioni per il controllo di un tratto di confine con la Fyrom, caratterizzato da intensa e diffusa conflittualità, assolvendo totalmente il compito assegnato e riscuotendo palesi riconoscimenti per il lavoro svolto.

Magnifico professionista militare e comandante di valore che ha contribuito a conferire ulteriore lustro e prestigio alla Forza armata e ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». — Grualiya Mahala (Kosovo), 24 maggio 2001.

Al cap. Giuseppe Russo, nato il 20 luglio 1972 a Messina, con la seguente motivazione: «Comandante del 2° squadrone del reggimento cavalleggeri "Guide" (19°), inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian" dal 6 marzo 2001 al 4 luglio 2001, nei quattro mesi di permanenza in teatro, assolveva la sua funzione con rara competenza, eccezionale spirito di sacrificio ed encomiabile dedizione al servizio. Le sue eccellenti doti di pianificazione e di coordinamento unite alle notevoli doti di comandante hanno contribuito in maniera determinante al successo di molte operazioni cui il reggimento ha preso parte. Partecipava con la propria unità, inserita in una task force di formazione in rinforzo alla brigata multinazionale est, a comando statunitense e nel settore di competenza di quest'ultima, all'operazione "Partegas", finalizzata al controllo di un tratto di confine con la Foyrm, caratterizzato da intensa e diffusa conflittualità. In tale occasione, si distingueva per competenza professionale, spirito di servizio e disponibilità. In particolare, il giorno 24 maggio 2001, nel corso di attività di interdizione d'arte, coordinava con competenza una importante attività di esplorazione, condotta in maniera accorta e sicura e tale

da impedire qualsiasi azione di contrasto o reazione da parte delle Forze irregolari presenti in zona, a conclusione della quale veniva recuperato un ingente quantitativo di armi e presenti in zona, a conclusione della quale veniva recuperato un ingente quantitativo di armi e munizioni, abilmente celate. Sicuro punto di riferimento per il personale dipendente, nonché del reggimento, ha riscosso unanimi consensi anche da altri contingenti per la sua grande determinazione, il suo innato senso del dovere e sprezzo del pericolo.

Comandante di rango che ha dato lustro e prestigio all'immagine della Forza armata e dell'Italia in ambito internazionale». — Grualiya Mahala (Kosovo), 24 maggio 2001.

Al cap. Romeo Carbonetti, nato l'8 febbraio 1967 a Viterbo, con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia del 183º reggimento paracadutisti "Nembo", inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian" dal 5 marzo 2001 al 25 giugno 2001, nei quattro mesi di permanenza in teatro, assolveva la sua funzione con rara competenza, eccezionale spirito di sacrificio ed encomiabile dedizione al servizio. Le sue eccellenti doti nell'impiego delle risorse, unite alle notevoli doti di comandante, hanno contribuito in maniera determinante al successo di molte operazioni cui la sua unità ha preso parte. In particolare, comandante di compagnia paracadutisti, inserita in una task force di formazione in rinforzo alla brigata multinazionale est, a comando statunitense e nel settore di competenza di quest'ultima, per il controllo del confine con la Fyrom, caratterizzato da intesa ed estesa conflittualità, cosciente della delicatezza della missione, articolava il proprio dispositivo con oculatezza, efficacia ed in maniera perfettamente rispondente alle esigenze operative. In particolare, il giorno 24 maggio 2001, al comando di due pattuglie, ritrovava e recuperava, a seguito di operazione fulminea e determinata, che impediva qualsiasi azione di contrasto o reazione da parte delle Forze irregolari presenti in zona, un ingente quantitativo di armi e munizioni, abilmente celate. Sicuro punto di riferimento per il personale dipendente, nonché del reggimento, ha riscosso unanimi consensi anche da altri contingenti per la sua grande determinazione, il suo innato senso del dovere e sprezzo del pericolo.

Comandante di rango che ha dato lustro e prestigio all'esercito italiano in ambito internazionale». — Grualiya Mahala (Kosovo), 24 maggio 2001.

Al cap. Andrea Mazzotta, nato il 30 novembre 1970 a Monteroni di Lecce (Lecce), con la seguente motivazione: «Comandante del 1º squadrone del reggimento cavalleggeri "Guide" (19º), inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione «Joint Guardian» dal 6 marzo 2001 al 4 luglio 2001, nei quattro mesi di permanenza in teatro, assolveva la sua funzione con rara competenza, eccezionale spirito di sacrificio ed encomiabile dedizione al servizio. Le sue eccellenti doti di pianificazione e di coordinamento unite alle notevoli doti di comandante hanno contribuito in maniera determinante al successo di molte operazioni cui il reggimento ha preso parte. In particolare, partecipava con la propria unità, inserita in una task force di formazione in rinforzo alla brigata multinazionale est, a comando statunitense e nel settore di competenza di quest'ultima, all'operazione «Partegas», finalizzata al controllo di un tratto di confine con la Fyrom, caratterizzato da intensa e diffusa conflittualità. In tale occasione, si distingueva per competenza professionale, spirito di servizio e disponibilità. Sicuro punto di riferimento per il personale dello squadrone, nonché del reggimento, ha riscosso unanimi consensi anche da altri contingenti per la sua grande determinazione, il suo innato senso del dovere e sprezzo del pericolo.

Comandante di rango che ha dato lustro e prestigio all'Esercito italiano nel contesto internazionale». — Grualiya Mahala (Kosovo), 24 maggio 2001.

Al ten. Stefano Blandini, nato il 28 dicembre 1973 ad Avezzano (L'Aquila), con la seguente motivazione: «Comandante di plotone del reggimento cavalleggeri «Guide» (19º). inquadrato nella brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione «Joint Guardian» dal 6 marzo 2001 al 4 luglio 2001, nei quattro mesi di permanenza in teatro, assolveva la sua funzione con rara competenza, eccezionale spirito di sacrificio ed encomiabile dedizione al servizio. Le sue eccellenti doti nell'impiego delle risorse, raramente individuabili in giovani ufficiali, unite alle notevoli doti di comandante, hanno contribuito in maniera determinante al successo di molte operazioni cui la sua unità ha preso parte. In particolare, comandante di plotone blindo, inserito in una task force di formazione in rinforzo alla brigata multinazionale est, a comando statunitense, nel settore di competenza di quest'ultima, per il controllo del confine con la Fyrom, caratterizzato da intensa conflittualità, si distingueva, per competenza professionale, spirito di servizio e disponibilità. In particolare, nel corso di attività di interdizione d'area, riusciva ad individuare ed acquisire un obiettivo sensibile delle milizie irregolari che agivano in zona. Tale attività di acquisizione, durata per circa due giorni, consentiva, a seguito di operazione fulminea e determinata, che impediva qualsiasi azione di contrasto o reazione da parte delle forze irregolari presenti in zona, il sequestro di un ingente quantitativo di armi e munizioni, sicuro punto di riferimento per il personale dipendente, nonché del reggimento, ha riscosso unanimi consensi anche da altri contingenti per la sua grande determinazione, il suo innato senso del dovere e sprezzo del pericolo.

Comandante di rango che ha dato lustro e prestigio all'immagine della Forza armata e dell'Italia in ambito internazionale». — Grualiya Mahala (Kosovo), 24 maggio 2001.

Con decreto 17 ottobre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al col. Villi Lenzini, nato il 3 novembre 1949 a Tolmezzo (Udine), con la seguente motivazione: «Comandante dell'Italian Battle Gruop inquadrato nella divisione multinazionale sud est della Sfor impegnato nell'operazione «Joint Forge», in Bosnia-Erzegovina, nel periodo successivo ai tragici eventi terroristici dell'11 settembre 2001, sapeva motivare con rara perizia il personale dipendente, raggiungendo tutti gli obiettivi connessi con l'assolvimento della missione. In particolare, la sua carismatica azione di comando e la piena consapevolezza delle gravose responsabilità derivanti dai delicati compiti affidati all'unità, gli consentivano di conseguire risultati di assoluta eccellenza nel campo della bonifica dei residuati esplosivi, della rivelazione NBC e nella professionalizzazione EOD delle forze armate della Bosnia-Erzegovina. In possesso di preclare qualità morali e di carattere, guidava con mirabile perizia e professionalità il raggruppamento operativo, soddisfacendo, in tal modo, tutte le molteplici ed altamente impegnative esigenze operative derivanti dalla continua evoluzione della situazione locale.

Magnifica figura di comandante che ha operato, in ogni frangente, con entusiasmo ed elevato spirito di sacrificio, contribuendo ad elevare il prestigio e l'immagine dell'Esercito italiano in ambito internazionale». — Bosnia-Erzegovina, 15 marzo 2002.

04A00114 - 04A00112 - 04A00113 - 04A00117 - 04A00118 - 04A00119 - 04A00120 - 04A00121 - 04A00115 - 04A00116 - 04A00111

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Di consumo natura vera a r.l.», in Zelarino - Venezia

Ai sensi della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa appresso indicata:

società cooperativa «Di consumo natura vera a r.l.», sede legale in Zelarino, Venezia, via Parioli, 88, costituita per rogito notaio dott. Antonio Polizzi in data 31 marzo 1987, repertorio n. 45191, posizione B.U.S.C. n. 2523/228333;

che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro (via Ca' Marcello n. 9, Mestre-Venezia), opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A14338

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vivi la casa», in Verona.

Con decreto ministeriale del 19 dicembre 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Viva la casa», che avrà luogo a Verona dal 24 gennaio al 1° febbraio 2004.

04A00195

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Progetto fuoco», in Verona.

Con decreto ministeriale del 19 dicembre 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Progetto fuoco», che avrà luogo a Verona dal 18 al 21 marzo 2004.

04A00196

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «106º Fieragricola», in Verona.

Con decreto ministeriale del 19 dicembre 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «106º Fieragricola», che avrà luogo a Verona dal 3 al 7 marzo 2004.

04A00197

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «38º Vinitaly», in Verona.

Con decreto ministeriale del 19 dicembre 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «38º Vinitaly», che avrà luogo a Verona dal 1° al 5 aprile 2004.

04A00198

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «7º Enolitech», in Verona.

Con decreto ministeriale del 19 dicembre 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «7º Enolitech», che avrà luogo a Verona dal 1° al 5 aprile 2004.

04A00199

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «10º Sol», in Verona.

Con decreto ministeriale del 19 dicembre 2003 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «10º Sol», che avrà luogo a Verona dal 1° al 5 aprile 2004.

04A00200

Autorizzazione alla società «Aeroporti di Roma S.p.a.» a gestire un deposito franco nell'aeroporto di Fiumicino

Con decreto interministeriale 18 dicembre 2003 la società «Aeroporti di Roma S.p.a.» è autorizzata a gestire un deposito franco nell'aeroporto di Fiumicino, trasformando i magazzini già operanti: magazzino merci di Temporanea Custodia (Import da Paesi Terzi), magazzino Import-CEE e magazzino doganale Export di Aeroporti di Roma.

04A00043

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MASSA-CARRARA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con delibera della giunta camerale n. 102 del 16 dicembre 2003 il dott. Alberto Ravecca, segretario generale dell'Ente, è stato nominato conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agriotura di Massa-Carrara, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in sostituzione del dott. Marco Mostardini, collocato a riposo a far data dal 31 dicembre 2003.

04A00041

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401011/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.